

CARLA DI CARLO

# Il sapere grafologico in criminologia: il parere dei magistrati

*La ricerca riferisce le considerazioni della magistratura in ordine alla grafologia forense, ottenute attraverso la somministrazione di un'intervista che indaga su quale sia il livello di scientificità riconosciuto al sapere grafologico, se sia opportuno estendere il ricorso alla perizia grafologica, quali sono i punti forti e quali i punti deboli della disciplina. Ne emerge un quadro variegato, non sempre positivo e non privo di contraddizioni, che reclama maggior chiarezza sulla professionalità del grafologo forense.*

**E**spongo le risultanze di una ricerca effettuata per conoscere quale considerazione la magistratura nutra in ordine al sapere grafologico. Ai soggetti che istituzionalmente rivestono un ruolo fondamentale nello svolgimento delle inchieste e nella celebrazione dei processi penali, sono stati formulati tre quesiti, chiedendo loro un parere sul valore scientifico della grafologia,<sup>1</sup> sull'opportunità di estendere il ricorso alla

Carla Di Carlo ha studiato grafologia familiare-relazionale e peritale-giudiziaria presso l'Istituto grafologico di Urbino. Laureata in Lettere moderne, specializzata in Bibliografia, è educatrice della scrittura e criminologa. Cura l'ufficio edizioni e archivio storico del Rossini Opera Festival di Pesaro.

<sup>1</sup> Le interviste sono state raccolte nel corso del 2016, tramite e-mail recanti a oggetto *Richiesta di intervista per motivi di studio*, allegando una lettera e il curriculum, ed esponendo brevemente la motivazione della domanda quale lavoro di tesi del Master di II livello in Criminologia e psichiatria forense dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino, Dipartimento di Economia, scienze e diritto. Prima domanda: «Nell'art. 67 D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, concernente norme di attuazione del Codice di Procedura Penale, sono previsti, tra gli altri, gli esperti in analisi e comparazione della grafia [nota: "Così denominati per effetto dell'art. 11 D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha abrogato l'espressione precedentemente formulata: esperti in grafologia"]. Alla luce di ciò, dei pronunciamenti giurisprudenziali sul tema e di quanto contenuto anche negli aggiornamenti professionali del Consiglio Superiore della Magistratura [nota: "Alessio Scarcella, *Analisi dei casi di utilizzazione delle scienze socio-comportamentali in sede processuale (in particolare: le indagini grafologiche)*, Consiglio Superiore della Magistratura, Corso n. 4798 Scienze e Processo penale, Roma 29-31 marzo 2010"], lei ritiene che la grafologia – come altre discipline il cui oggetto di studio è l'uomo – si basi su fondamenti scientifici?».

perizia grafologica,<sup>2</sup> sui punti forti e deboli dello studio grafologico.<sup>3</sup> È stato consultato un campione di oltre duecento magistrati: Procuratori della Repubblica, Presidenti di Corte d'Appello, Presidenti di Tribunali dei Minori, Procuratori presso i Tribunali dei Minori e Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza sedi di Distretto, nonché i medesimi uffici presenti in città con più di 90.000 abitanti. Le domande sono state proposte anche ad alcuni magistrati che hanno partecipato a incontri formativi di grafologia forense e a diversi magistrati-scrittori.

I riscontri ottenuti in forma scritta, tramite colloqui telefonici o *de visu* sono circa quaranta.<sup>4</sup> Organizzando i nominativi per ufficio, la maggior parte di risposte proviene da Procuratori e Sostituti Procuratori della Repubblica; a seguire Presidenti e Magistrati di Tribunale di Sorveglianza, Presidenti di Tribunale per i Minorenni e Procuratori presso Tribunali dei Minori, Presidenti di Corte d'Appello, Magistrati-scrittori, Magistrati della Sezione Penale, Giudici per le Indagini Preliminari, un Giudice Onorario-grafologo e il Presidente *pro tempore* dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Alcuni hanno generosamente dedicato tempo e preziosa disponibilità al dialogo; tante sono state le risposte schermite o differite, tante le elusioni: da comunicazioni di scarso approfondimento dei temi proposti fino alla sospensione di giudizio per totale estraneità all'argomento.

Le dichiarazioni e gli asserti acquisiti vengono qui presentati in maniera referenziale, con piena fedeltà e senza interventi nella trascrizione delle conversazioni intercorse, proprio per non influenzarne il portato significativo.

Ogni grafologo forense potrà riconoscere veridicità alle parole dei magistrati, potrà convenire o dissentire: i rimandi talora rasentano l'ingenerosità, e, se è vero che gli organi di giurisdizione non sono affatto univoci nelle loro posizioni e interpretazioni, è altrettanto vero che la complessità del dominio è elevata, che non è semplice la sua restituzione a un pubblico di non esperti e soprattutto che tante questioni sono ancora *in fieri* per i grafologi forensi stessi, a partire dal perfezionamento di una costituzione protocollare interna.

Il quadro che emerge sull'attendibilità della disciplina grafologica in quanto ambito di conoscenze è variegato, mentre è coralmente sconfortan-

---

<sup>2</sup> Seconda domanda: «Perizia grafica e perizia grafologica derivano dal medesimo impianto disciplinare. Da tempo l'apporto della grafologia nelle aule di giustizia è di ausilio sia per la verifica di falsi in scritte/documentali, sia in via complementare e sussidiaria per valutare lo stato di coscienza e di capacità di intendere e volere del soggetto [nota: "Stefano Conti et al., *Grafopatologia peritale: testamento olografo e capacità di intendere e volere del testatore*, «Zacchia. Archivio di Medicina legale, sociale e criminologica», a. 84, ottobre-dicembre 2011, pp. 457-482"], sia in ambito minorile nonché presso i Tribunali di Sorveglianza per talora meglio calibrare il percorso rieducativo del reo. A suo parere potrebbe esser positiva una maggior estensione del ricorso alla grafologia?».

<sup>3</sup> Terza domanda: «Per la sua esperienza professionale, quali sono i punti qualificanti della grafologia e quali i punti deboli?».

<sup>4</sup> A ciascun magistrato è stata chiesta esplicitamente l'autorizzazione a registrare la conversazione.

te l'opinione su consulenti e periti grafologi al servizio della magistratura. Le rimostranze più ricorrenti riguardano la formazione presso scuole prive di certificazioni verificabili, i *curricula* difficilmente valutabili, l'inconsistenza di produzione di letteratura scientifica nazionale e scarsa conoscenza di quella internazionale. In buona sostanza, la vera forza del grafologo sembra risiedere soprattutto nella sua preparazione personale, nella sua assertività e nella sua capacità di oggettivare, di volta in volta, il percorso metodologico che lo ha guidato nella redazione dell'elaborato consulenziale o giurato, con notevole discapito dell'impianto teoretico della grafologia.

Per accedere alle aule di giustizia ed essere nominati ausiliari di un magistrato, è solitamente necessario essere iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio in ambito civilistico e dei periti per il settore penale del tribunale relativo al circondario di residenza<sup>5</sup> o svolgere la propria attività professionale presso un ente pubblico.<sup>6</sup> L'iscrizione agli albi non è omogeneamente regolamentata dalle medesime disposizioni nel territorio nazionale, a partire dal fatto che l'albo di consulenti e periti può essere unico. Anche il sito del Ministero della Giustizia rimanda ai link di tre tribunali – Cremona, Genova e Roma – come esemplificazione.<sup>7</sup> Non solo: la denominazione del consulente o perito in materia grafica e grafologica varia da tribunale a tribunale e dalla semplice «Analisi e comparazione della grafia» si passa a «Scritture e accertamenti di autenticità», «Analisi manoscritte e dattiloscritte contestate», «Grafologia e Calligrafia», «Psicologia della scrittura e consulenza grafologica», «Calligrafo», «Perito calligrafo», «Perito calligrafo a base tecnica e psicologica», «Perito grafico e grafologo», «Esperto in psicografologia criminologica».

Ragioni storiche possono agevolmente render conto della compresenza e dell'alternanza terminologica nelle aree semantiche di calligrafia e grafologia, infatti la storia della perizia su manoscritte, che naturalmente è antica quanto il valore legale della scrittura,<sup>8</sup> per secoli ha eletto a esperti i calligrafi, profondi conoscitori della scrittura manuale; le diverse scuole di formazione giustificano invece definizioni quali «Psicografologia» e «Psicologia della scrittura».

Fatto sta che oggi troviamo denominazioni eterogenee a indicare l'«analisi forense su scrittura», espressione eletta quale traduzione di «Forensic Examination of Handwriting» nella versione italiana curata da Graziano Candeo e Vincenzo Tarantino del *Manuale ENFSI*, autorizzata dall'agenzia europea

<sup>5</sup> [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_4\\_3\\_5.wp](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_3_5.wp). Aggiornamento: 24 giugno 2009.

<sup>6</sup> Art. 67 D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

<sup>7</sup> [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_3\\_4\\_1.page;jsessionid=pWP5Rd1wssFeE0tF2qX0jgp1?previsiousPage=mg\\_2\\_4\\_3\\_5](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_1.page;jsessionid=pWP5Rd1wssFeE0tF2qX0jgp1?previsiousPage=mg_2_4_3_5).

<sup>8</sup> In Scarcella, 2010, si può leggere, nella *Premessa storica*, una rassegna della legislazione relativa alla perizia grafica a partire dal sistema del diritto romano più risalente.

(Manuale di Best Practice. Analisi forense su scrittura, 2016). Non sarà un caso se anche l'Associazione Grafologica Italiana, nella recente presentazione del «protocollo del grafologo forense», abbia avvertito la necessità di chiarire la qualifica appunto di «grafologo forense» come equivalente di «esperto in analisi e comparazione della grafia» previsto dalla legislazione nazionale (Foi, 2017, p. 18).

Tra le varie professionalità di cui può disporre la magistratura, viene da chiedersi quali siano i criteri di scelta, anche perché a designazioni diverse dovrebbero corrispondere modalità differenti di affrontare e condurre l'esame della scrittura. Per usare una terminologia cara alla tradizione, nei metodi di indagine peritale si affiancano al metodo calligrafico e al grafologico quello grafometrico, segnaletico-descrittivo e grafonomico, oltre alle indagini strumentali (grafoscopico).

Di consueto il CTU o il perito deve essere previamente inserito negli elenchi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che verifica, talvolta con un esame vero e proprio, che i titoli e le capacità siano adeguati all'esercizio della professione prima dell'iscrizione a ruolo; talora è necessario che da almeno tre anni l'esperto abbia aderito a un ordine professionale territorialmente competente o al relativo ruolo tenuto dalla CCIAA.

Ma ancor prima di entrare negli albi o comunque di porsi a disposizione della giustizia, il grafologo generalmente – stiamo parlando di grafologi esterni ai Gabinetti e Reparti delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare – è un professionista *ex lege* 4/2013, normativa disciplinante le professioni non organizzate in ordini e collegi e che designa come riferimento associazioni di categoria a garanzia del rispetto degli standard richiesti dagli enti nazionali di certificazione e normazione. In Italia le associazioni di grafologi sono diverse. I maggiori raggruppamenti afferiscono all'AGI, Associazione Grafologica Italiana, e all'AGP, Associazione Grafologi Professionisti, che vantano qualche decennio di storia alle spalle.<sup>9</sup>

Entrambe le associazioni ammettono alla qualifica di Soci ordinari, ossia grafologi professionisti, coloro che documentano un percorso di studi almeno triennale e richiedono obbligatoriamente l'attestazione dell'aggiornamento professionale continuo. Le scuole di formazione elette dalle due associazioni non collimano.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> «L'Associazione grafologica italiana ha inizio nel dicembre 1961 quando, durante il primo congresso nazionale italiano di grafologia tenutosi a Sestola (MO), il grafologo padre Girolamo Moretti propone di fondare un'associazione con "lo scopo di sviluppare, diffondere, applicare la grafologia per la conoscenza della personalità umana in tutte le sue manifestazioni"» (<http://www.a-g-i.it/Lassociazione/Lastoria.aspx>). Di fatto l'atto costitutivo è datato 12 luglio 1976 (cfr. <http://www.a-g-i.it/Portals/0/documenti/AttoCostitutivo2.pdf>). L'atto costitutivo dell'AGP reca la data 14 dicembre 1994 (cfr. <http://www.grafologiprofessionisti.com/statuto.asp>).

<sup>10</sup> Cfr. <http://www.a-g-i.it/Formazionecontinua/Scuoleaccreditate.aspx> e <http://grafologiprofessionisti.com/scuole.asp>.

Nei rispettivi siti si offre una definizione di grafologia;<sup>11</sup> tuttavia le spiegazioni relative al settore peritale restano alquanto generiche e non si entra nel merito di delimitare le pertinenze della perizia grafica o grafotecnica da quella grafologica forense. Nella scuola morettiana si adotta (o si adottava) l'enunciazione del fondatore: perizia grafica "su base grafologica".<sup>12</sup>

Anche nelle tesi sviluppate in *Job profile e buone prassi* non si varca il limite dell'istituto della verifica, che comunque necessita ancora oggi di protocollarietà «per conferire maggiore credibilità alla figura dell'Esperto forense e scientificità all'accertamento tecnico» (Santorelli, 2018, p. 11).

Il problema della scientificità della grafologia era ben presente anche a Girolamo Moretti, che per primo ha inseguito «il riconoscimento dei cattedratici dell'epoca, secondo un modello di conoscenza imposto come legittimante in modo esclusivo» (Fagnani, 2013, p. 71).

Le risposte circa la scientificità della grafologia aprono un notevole ventaglio di opinioni, benché in prevalenza la magistratura accordi al dominio grafologico un certo fondamento scientifico e rigore metodologico. Il richiamo alla scientificità pertiene soprattutto al metodo e alla logicità del percorso seguito nella restituzione peritale. Alcuni sottolineano l'importanza delle autografe comparative a testimonianza dell'universo grafico dello scrivente allo studio perché il lavoro del grafologo possa assurgere a un livello di scientificità. Più di un intervistato per esperienza rimanda la scientificità non tanto alla disciplina in sé, quanto alla capacità e alla preparazione individuale del perito. Diversi magistrati hanno ritenuto necessario puntualizzare il significato di scientificità:

Dobbiamo intenderci sul termine basi scientifiche: la psichiatria si fonda su basi scientifiche? Il fatto di esser laureati in medicina consente di dire di sì. Se per base scientifica intendiamo il fatto di aver verificato un metodo sperimentale, di verifica dei risultati di una disciplina o di un dominio, penso che la grafologia possa aspirare a un certo grado di scientificità. Certamente non siamo ai livelli più alti, perché è a base empirica e non si avvale di metodi matematici, di metodi di rilievo oggettivo, quindi è empirico-comparativa. Però usando dei campioni molto vasti ed essendosi molto estesa come universo di conoscenza e materiale utilizzato, il numero dei riscontri consente di dire che c'è una base anche statistica, quindi può aspirare a una certa scientificità (Sostituto Procuratore della Repubblica).

Credo che la base della scienza – lo dico da ignorante ma da entusiasta – sia l'empirico, cioè l'osservazione: da qui nasce la scienza. Tutti i dati osservabili sono suscettibili di elaborazione scientifica e di studio, quindi anche la scrittura dell'uomo, che è un aspetto fondamentale (Magistrato di Tribunale di Sorveglianza).

<sup>11</sup> Cfr. <http://www.a-g-i.it/Grafologia.aspx> e <http://www.grafologiprofessionisti.com/deontologia.asp> Art. 2.

<sup>12</sup> *Trattato scientifico di perizie grafiche su base grafologica* è uno studio di Girolamo Moretti edito per la prima volta da L'Albero di Verona nel 1942.

È scienza per noi anche la psicologia, come lo sono altre forme di studio dei comportamenti umani (Procuratore della Repubblica).

La grafologia è scientifica al pari di altre discipline antropologiche come la psicologia, la criminologia e altre (Sostituto Procuratore della Repubblica).

Non dimentichiamoci che parliamo della materia "uomo", la meno scientifica che esiste e la più soggetta a variabili. A questo punto se io dubitassi della grafologia dovrei dubitare della scientificità della scienza medica, che si basa sempre sull'uomo e a volte giunge a risultati che sono difforni da quello che ci si aspettava. Non per il solo fatto che mi è capitato di assistere alla produzione di contributi che portano a risultati diversi mi sembra giusto negare scientificità alla materia. Parliamo di materiale umano e quindi come tale l'interpretazione di ciò che l'uomo ha lasciato come traccia può essere opinabile; però l'interpretazione deve essere guidata da principi che si possono chiamare scientifici perché sono riproducibili all'infinito (Procuratore della Repubblica).

La grafologia è tranquillamente scientifica. L'impulso alla propria grafia non è sopprimibile. Ci sono sicuramente studi sulle variazioni e sui condizionamenti che incidono sul gesto grafico nelle diverse possibilità grafiche di uno stesso individuo. Il giudizio su tesi contrapposte è di logicità, tuttavia occorre sempre un esercizio di prudenza. La prova scientifica va temperata con altre emergenze ed evidenze probatorie. È difficile la dimostrazione della scientificità della grafologia, ma è intuitivo che il movimento grafico deriva dall'essere interno ed è condizionato dallo stato psicofisico dello scrivente, come le emozioni (Magistrato della Sezione Penale).

C'è chi opera una distinzione tra la scientificità della perizia grafotecnica e la non-scientificità della perizia grafologica e chi rigorosamente non ammette la patente di scientificità né alla perizia grafotecnica né a quella grafologica:

C'è una sentenza della Cassazione – non smentita da più recenti casazionisti – che costituisce un punto fermo della giurisprudenza, del 2013: l'arte grafologica non appartiene al gruppo delle scienze, non ci sono risultati esatti, dunque i risultati della perizia possono fornire ai giudici elementi indiziari che devono esser letti assieme ad altri e motivati, perché si fondano su valutazioni opinabili. Spesso le conclusioni dei consulenti si fondano su un argomentare che può essere confutato con argomenti *a contrario* senza che si possa giungere a conclusioni certe, attendibili, sulla cui base poter fondare, da solo, un giudizio di responsabilità in sede penale. Per il fondamento scientifico manca la falsificabilità degli esiti, degli accertamenti, le conclusioni si fondano sulla risolutezza del consulente più che su accertamenti che una terza persona può verificare come validi o non validi. Molto dipende dalla complessità del quesito e dal caso concreto. Si può ar-

rivare alla certezza per quesiti particolarmente semplici, ad esempio se una scrittura è autografa o meno. Se il quesito è più complesso e presuppone un controllo più ampio, analisi di più scritti, comparazione di scritture che risalgono a diversi periodi di tempo... ecco, tutto questo complica (Sostituto Procuratore della Repubblica).

Sull'inquadramento di carattere generale, desidero fare delle considerazioni sull'utilizzo della prova scientifica in generale, con queste riflessioni: se la domanda è "quali prospettive ha l'utilizzo giurisprudenziale della grafologia", ben venga fare riferimento alle sentenze della Cassazione. Se la domanda è se la grafologia ha una base scientifica, non guardo le sentenze della Cassazione, ma la fonte più autorevole, che è il rapporto commissionato dal Congresso Americano nel 2009 sulle scienze forensi all'Accademia Nazionale delle Scienze del National Research Council,<sup>13</sup> rapporto finanziato dagli americani perché si erano accorti che le scienze forensi utilizzate in Corte erano scienze spesso prive di base scientifica, nonostante fossero scienze forensi accreditate giurisprudenzialmente. Questo per dire che la giurisprudenza non sempre è significativa, perché spesso la giurisprudenza non ha gli strumenti per valutare la scientificità di una prova. Qui ci sono cinque pagine dedicate alla grafologia<sup>14</sup> e sostanzialmente si dice quello che penso sia corretto: le basi scientifiche oggi sono piuttosto fragili, è una disciplina potenzialmente fruttuosa e utile ma sulla quale studi scientifici dotati dei canoni dell'oggettività, della ripetibilità e via dicendo sono carenti. Gli americani dicono che gli accertamenti chimici hanno più affidabilità rispetto alla comparazione del segno grafico, perché le basi scientifiche sono più solide. Chi ne deve fruire non ne è consapevole, il magistrato medio non sa come si valuta una prova scientifica, cosa vuol dire ripetibilità della prova scientifica, come si valuta il peso della letteratura scientifica, cos'è il fattore d'impatto, quindi non è in grado di valutare il grado di scientificità o di *consensus* su un certo dato scientifico all'interno della comunità scientifica di riferimento. Questo vale per ogni prova

<sup>13</sup> *Strengthening Forensic Science in the United States. A Path Forward* (2009).

<sup>14</sup> "Questioned document examination" si trova alle pp. 163-167. La nota al titolo informa che questa disamina recepisce standard precedenti riguardanti supporti scrittori, comparazione degli inchiostri, identificazione degli inchiostri e item per l'esame della manoscrittura: *Standard Descriptions of Scope of Work Relating to Forensic Document Examiners, American Society for Testing and Materials Designation* (1998), *Standard Guide for Test Methods for Forensic Writing Ink Comparison* (2001), *Standard Guide for Writing Ink Identification* (2004) e *Standard Guide for Examination of Handwritten Items* (2003). Occorre subito specificare che negli Stati Uniti il profilo del "Forensic Document Examiner" è diverso da quello del grafologo. Al Forensic Document Examiner vengono richieste anche competenze estranee al grafologo di casa nostra, come il restauro di porzioni documentali oscurate, cancellate, rovinata. D'altra parte anche un esame che si pronuncerà sull'età del documento esula dalle possibilità del grafologo forense. Il pensiero europeo è più attillato alle problematiche che ci si trova a dover affrontare, come si legge nella *Prefazione* di Candeo e Tarantino al *Manuale di Best Practice*: «il gruppo di lavoro ENFSI, di formazione almeno in parte diversa da quella dei grafologi forensi italiani» propone «linee operative analoghe e sostanzialmente corrispondenti a quelle auspicabili», anche se «alla luce di tale contributo non sarà più possibile rinunciare alla lettura integrata di alcuni saperi interdisciplinari».

scientifico. I risultati catastrofici del primo processo Knox sono dovuti a questo. Chi doveva valutare la prova genetica non aveva idea della complessità di quella prova che gli veniva presentata. Se vogliamo parlare di prova scientifica in termini oggettivi la grafologia in questo momento mi sembra che abbia un deficit di ricerca, di riscontri e di verifica empirica: si faccia ricerca per accreditarla, come si sta facendo per le neuroscienze (Giudice per le Indagini Preliminari).

Non mancano espressioni particolarmente negative:

La perizia grafica è priva di connotazioni scientifiche, al più voler concedere ha un valore indiziario. A fronte almeno di una prova fortissima si può utilizzare la perizia grafica *ad colorandum*. Nel procedimento di verifica della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia d'una scrittura disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base d'ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (ex Magistrato).

Un Sostituto Procuratore della Repubblica risponde:

La testimonianza è scientifica? Non sempre.

Purtroppo anche il perito concorre a determinare il valore scientifico della grafologia:

La grafologia ha per me un valore scientifico tanto più rilevante quanto maggiore è la competenza professionale specifica del perito (Procuratore della Repubblica).

Dalle argomentazioni e dai riferimenti dottrinali che trovo nelle premesse delle varie perizie e degli elaborati peritali che sono stati depositati devo ritenere che la grafologia abbia fondamenti scientifici. Dopodiché devo ammettere che spesso e volentieri si trova detto tutto e il contrario di tutto in riferimento alla stessa prova grafica (Sostituto Procuratore della Repubblica).

Partecipando a un convegno di grafologia, in sede di discussione ho scoperto che all'interno dell'universo della grafologia ci sono scuole diverse le une dalle altre, diversi criteri di approccio, non c'è una base o un lessico comune, le difformità complicano ulteriormente e difficilmente si arriva a conclusioni concordanti. La stessa cosa capita anche quando si parla di medicina, di DNA, ma questo tipo di accertamento grafologico quasi sempre conduce a visioni opposte. Spesso c'è una consulenza del PM che dice A, una consulenza della difesa che dice B e una perizia ulteriore che probabilmente dice C. E per noi dubbio significa assoluzione (Sostituto Procuratore della Repubblica).

Dall'esperienza che abbiamo, noto che un bravo perito grafico ha sempre un approccio che ha anche una componente psicologica di studio del segno grafico. Non è solo uno studio come movimento meccani-

co, credo che le cose siano abbastanza mischiate e intrecciate. Ciò che fa il perito – ma ciò che fa qualunque perito, in genere – è fornire delle conoscenze sul quesito che gli viene posto, che poi vengono sempre in qualche modo reinterpretate dal giudice. Si dice con un termine abusato che il giudice è perito dei periti. In certi casi il giudice inevitabilmente si affida al perito: una volta accertato che il perito ha un adeguato livello professionale, che il suo lavoro supera eventuali obiezioni, il giudice si affida perché in certi campi non si hanno gli strumenti per contraddirlo, se non strumenti logici o di buon senso. Il campo grafologico è questo, per un giudice, tant'è vero che noi pretendiamo delle adeguate spiegazioni sui vari passaggi di tipo procedurale: quali strumenti sono stati usati, quale metodica è stata utilizzata, e così via, e pretendiamo anche che ogni singolo passaggio sia adeguatamente documentato con macrofotografie proprio per evidenziare quei punti in base ai quali il perito dà delle interpretazioni, con spiegazioni che siano comprensibili (Procuratore della Repubblica).

Sulla stessa linea, la verifica dei procedimenti adottati in sede di perizia è rimandata alla responsabilità del giudice:

Noi come uomini di legge guardiamo con molta aspettativa – forse anche troppa – la prova scientifica, in senso lato, e quindi quando vediamo che c'è uno scontro tra consulenti che a volte sostengono tesi diametralmente opposte e un perito nominato dal giudice esprime una tesi diversa, veniamo presi da un senso quasi di sconforto. Vorremmo che i nostri dubbi ce li togliessero gli altri. Detto questo ritengo che sia assolutamente utile il ricorso alla grafologia. Quello che è fondamentale per il magistrato è capire bene il processo logico con cui si arriva alle conclusioni. E capire il metodo utilizzato dall'esperto. Tendenzialmente il magistrato non ha nel proprio bagaglio culturale le possibilità per sindacare nel merito scientifico le conclusioni del grafologo. Quello che invece dobbiamo fare – sia nei confronti dell'esperto grafologo sia verso tutti i depositari di prove scientifiche – è controllare tutti i passaggi con cui si arriva alle conclusioni, la logicità del percorso seguito. Quindi ad esempio andare a vedere le scritture di comparazione, vedere il contesto in cui quelle scritture di comparazione sono state raccolte, la possibilità o meno che in quel momento chi ha prestato la propria sottoscrizione o le proprie scritture fosse in grado di dissimulare o meno. Questa è l'attività su cui noi dobbiamo concentrare l'attenzione, non limitarci alla lettura delle conclusioni che esponete, ma cercare di capire bene come siete arrivati a quelle conclusioni. Questo è un aspetto assolutamente nostro a cui non dobbiamo rinunciare (Procuratore della Repubblica).

I punti di vista sono evidentemente molteplici. C'è la scientificità delle scienze umane e la scientificità delle scienze esatte; vale ancora l'affermazione di Cesare Beccaria: «Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha uno diverso» (*Dei delitti e delle pene*), citata da Ferdinando Imposimato (2009) nell'articolo intitolato *Errori giudiziari*,

*colpa dei processi indiziari*, in cui spiegava perché le perizie possono essere sbagliate o causare errori di valutazione da parte della magistratura:

Nella realtà processuale, nell'esame dei diversi casi giudiziari, esistono due verità antitetice: una verità reale e una processuale. Queste due verità non coincidono quasi mai. L'obiettivo fondamentale del giudice consiste nel fare emergere la verità storica, affinché tra questa e il giudizio finale vi sia una perfetta coincidenza. Questo risultato, tuttavia, difficilmente viene raggiunto per una serie di ragioni sia di ordine processuale che professionale. [...] Il giudice deve decidere solo in base alle emergenze processuali. Anche se intuisce la verità reale, egli ha l'obbligo di applicare la legge, quindi di tener conto delle risultanze processuali che molto spesso portano lontano dalla verità reale. Rispetto a quest'ultima, le deviazioni sono dipendenti da diversi fattori: da errori dei testimoni nella percezione della verità (si confonde una persona con un'altra), degli investigatori nella ricerca delle prove, dei periti nella ricostruzione di un fatto storico, del giudice nell'esercizio del metodo deduttivo con il quale si risale da un fatto certo ad un altro fatto. Una deviazione assai frequente della verità storica è quella che nasce da perizie medico legali e psichiatriche errate. [...] I periti, insomma, compiono spesso il loro lavoro sotto la spinta di fattori emotivi, di elementi extrascientifici che li conducono a conclusioni lontane dalla verità. E questa è una delle cause più frequenti dell'errore giudiziario. Non mi riferisco soltanto ai periti psichiatrici, ma anche a quelli balistici, grafici, ai medici legali in genere. Le perizie, specialmente nei grandi processi, sono un dato costante della ricerca della verità. Molto spesso allontanano dalla verità perché compiute da persone che non sono in grado di far bene il proprio lavoro – anche se solo raramente si tratta di persone in malafede. [...] Per molti casi clamorosi [...] si sono avute decisioni contraddittorie a livello di giudici di merito: non dunque in Cassazione, ma tra il primo e il secondo grado di giudizio. Sentenze di condanna rovesciate in pronunciamenti assolutori, sulla base degli stessi elementi in punto di fatto. Molto spesso, un medesimo quadro probatorio è giudicato in maniera differente: sugli stessi elementi si pronunciano in maniera opposta i giudici di primo e quelli del secondo grado. Ma questo non può essere, perché gli elementi di prova devono essere valutati in modo uniforme da tutti i giudici. In caso contrario, si potrebbe parlare di un fatto arbitrario. Certo, in presenza di ulteriori elementi che completino, migliorino, rettificano un certo quadro, d'accordo; ma quando questo quadro è esattamente lo stesso, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Un qualcosa rappresentato proprio dal principio del libero convincimento del giudice, in virtù del quale alcuni giudici considerano certi indizi né gravi, né precisi, né concordanti; altri giudici, invece, si pronunciano in senso opposto (Imposimato, 2009).

La seconda domanda riguarda l'opportunità di una maggior estensione del ricorso alla grafologia, date in premessa le differenze tra perizia grafica e perizia grafologica.

Se la perizia grafica nell'istituto della verifica viene generalmente promossa, con riserve quando costituisce prova unica, la perizia grafologica come strumento d'indagine è poco apprezzata e – fatti salvi i limiti imposti dall'art. 220 del codice di procedura penale<sup>15</sup> – viene impiegata in via sussidiaria quando è finalizzata all'accertamento della capacità di intendere e volere, nel profilo della pericolosità sociale, dell'imputabilità, in campo minorile, nella determinazione della capacità di partecipare in maniera cosciente al dibattimento. Un ambito applicativo in cui invece la straordinaria utilità della grafologia potrebbe venire valorizzata in un settore alquanto inesplorato è nella fase di progetto sanzionatorio, di progetto rieducativo, come nella messa alla prova anche dei minori, così nella mediazione e nella cura della persona offesa, ma allo stato attuale si tratta solo di dichiarazioni d'intenti. Non solo:

La grafologia non risolve e non può interpretare, ma unitamente ad altri elementi ci aiuta molto in alcune tipologie di reati con dinamiche interpersonali. [...] Direi che in particolari casi come separazioni, divorzi, affidamento minori, se si desse incarico al grafologo (piuttosto che allo psicologo, psichiatra, assistente sociale o medico), si potrebbero avere ottimi risultati, sia per capire le tendenze caratteriali dei soggetti che per prendere i provvedimenti più opportuni e mirati. La compatibilità tra due persone si può verificare tramite l'esame e il confronto delle rispettive grafie, e per relazionarsi a determinati soggetti, per così dire difficili e chiusi, può essere utile l'analisi della loro grafia, anche dei disegni dei bambini, che a mio avviso parlano, al posto loro, in modo chiaro ed esplicito, più del linguaggio verbale o comportamentale. Ritengo che durante un test psicologico o durante un colloquio si possa anche mentire volontariamente o meno, mentre la grafia non mente (Giudice grafologo).

Eppure prevalgono le perplessità:

Nella determinazione della capacità di intendere e volere la grafologia potrebbe essere applicata solo se si avessero a disposizione scritture pregresse, vergate quando il soggetto era sano. Il giudizio sulla capacità di intendere e volere, quando non fossimo in presenza di scritture precedenti, sarebbe del tutto evanescente. Nel pronunciamento grafologico sul controllo degli impulsi, sull'aggressività, c'è il rischio di un'eccessiva soggettività se non si ha accesso a una documentata situazione di partenza» (Magistrato della Sezione Penale).

La grafologia può approdare solamente a un giudizio soggettivo, il quale può essere anche utile, l'importante è che chi riferisce quel giudizio sia chiaro nell'esplicitare il concetto che non sta parlando di un dato scientificamente empirico e ripetibile, ma sta parlando di

---

<sup>15</sup> «Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche».

un giudizio fondato sulla sua esperienza e chi riceve quel dato sia altrettanto consapevole di questa circostanza. Va benissimo che un giudizio grafologico venga inserito in una valutazione più complessa, a patto che chi lo utilizza sappia di che cosa stiamo parlando. Non si può utilizzare la grafologia come se corrispondesse a un dato incontrovertibile. Mentre va benissimo che in un giudizio complesso si utilizzi anche la componente grafologica, con la consapevolezza del suo valore (Giudice per le Indagini Preliminari).

Sono plausibili le motivazioni di chi ritiene auspicabile un'estensione del ricorso alla grafologia, senza assolutizzarne i valori:

ai fini di una più completa valutazione delle parti private (imputato e/o persona offesa) del processo penale (Presidente Vicario di Corte d'Appello).

È necessario estenderla perché apporta elementi di conoscenza in più, soprattutto in ambito minorile e nei delitti intrafamiliari, in storie di abuso, perché aiuta a far luce sui rapporti, i condizionamenti, le modalità di comunicazione. Naturalmente l'apporto grafologico va unito ad altri (Sostituto Procuratore della Repubblica).

Sì, potrebbe essere assolutamente d'aiuto, anche perché ormai è passato il messaggio che il giudice non è *peritus peritorum*, come fino a 15-20 anni fa. Ormai tutto è diventato talmente settoriale che non si può pretendere che il giudice da solo abbia le competenze per dirimere ogni tipo di controversia e abbia le conoscenze per prendere la migliore decisione. Quindi qualunque contributo specializzato, tecnico, si possa acquisire in sede di indagini o di successivo dibattimento – ma anche nell'esecuzione della pena – ben venga. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a prendere la decisione più corretta, più giusta, quindi qualunque contributo può essere assolutamente di ausilio, nel vero senso della parola. Così nell'accertamento della capacità di intendere e di volere, o nel profilo della pericolosità sociale o la capacità di partecipare in maniera cosciente al dibattimento – sono tre profili diversi, con conseguenze procedurali diverse – anche qua potrebbe essere utile. Il discorso è ovviamente estensibile ai minori (Sostituto Procuratore della Repubblica).

Ma per la maggior parte la magistratura pone l'accento sul carattere di complementarità – più o meno tenue – dell'analisi grafologica:

Fermi restando i divieti di ricorso a perizia previsti dal codice di procedura penale, ritengo che le possibilità di ricorso anche a valutazioni di carattere grafologico nelle perizie sulla capacità di intendere e di volere soffrano inevitabilmente di debolezza. In particolare anche per situazioni molto complesse in cui ho fatto ricorso alla nomina di un collegio di periti non ho mai nominato tra i componenti un esperto in analisi e comparazione della grafia. Ritengo che in alcuni casi il perito (o il collegio di periti) potrebbe avvalersi di esperti di grafologia come collaboratori per aumentare gli elementi posti alla base

delle valutazioni richieste dall'Autorità giudiziaria» (Presidente del Tribunale dei Minorenni).

Io credo che l'approccio multidisciplinare che oggi si richiede per rispondere a tantissime domande che i magistrati si fanno nel corso dei procedimenti possa benissimo comportare il ricorso a un esperto grafologo. Proprio in materia di capacità di intendere e di volere nella mia esperienza professionale ho riscontrato maggiori difformità di vedute tra esperti. Nelle discipline psichiatriche nessuno dubita del fondamento scientifico, eppure qui si assiste, in tanti casi che danno luogo a vicende che interessano la pubblica opinione, a differenti valutazioni anche di esperti di chiara fama, e quindi proprio lì ci potrebbe essere un'utile valutazione anche da parte di un grafologo nell'ambito di un'esperienza multidisciplinare. Noi siamo abituati ad affidare le perizie in materia psichiatrica di solito a uno specialista, o tutt'al più a una coppia di specialisti magari scegliendo un neurologo accanto allo psichiatra tradizionale. È da vedere caso per caso, non si può dare una risposta univoca. Però se parliamo di persone che hanno lasciato un'abbondante produzione scritta, e quindi dall'esame della medesima potrebbero acquisirsi elementi utili per rispondere alla domanda "era o no capace di intendere e di volere", ma perché no! Sempre nell'ambito di un approccio interdisciplinare, entro un team di esperti che, sotto la vigilanza del magistrato che pone il quesito, mettono a disposizione le rispettive competenze in vista di un risultato condiviso. [...] Il grande problema che si pone sempre per il minore è la valutazione della capacità di intendere e volere tra i 14 e i 18 anni. La valutazione di solito viene fatta dal giudice sulla base del bene giuridico violato. Ad esempio, un furto è un reato talmente evidente per chiunque che è difficile negare che anche un quindicenne non si renda conto che commette un reato. Nel caso di reati più specifici il minore potrebbe avere una maturità non del tutto compiuta e allora si ricorre all'aiuto di esperti che ci dicano se in quella particolare vicenda, per quel particolare reato, il minore aveva o no la capacità di intendere e volere. Naturalmente parliamo di casi tormentati, di reati di una certa gravità, per cui è fondamentale scandagliare bene questo elemento, in maniera da dare al giudice una risposta persuasiva: ecco in questi casi servirebbe anche l'analisi degli scritti del minore (Procuratore della Repubblica).

Ho remore personali sulle indagini psicologiche e quindi grafologiche. Al pari di altre discipline, se può essere utile anche un approfondimento sociologico o psicologico sulle condizioni dell'autore del reato, anche la grafologia è uno strumento di conoscenza, ma non lo potenzierei (Sostituto Procuratore della Repubblica).

Credo che al grafologo possano e, se utile alle indagini, debbano essere posti tutti i quesiti che rientrano nelle competenze scientifiche del grafologo; salva, naturalmente, la ponderata valutazione degli esiti della perizia che non possono, a mio parere, che avere valore indiziario (Procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minorenni).

Una maggiore estensione del ricorso alla grafologia non mi pare allo stato conveniente. La valenza poco più che indiziaria impone di contenere l'impiego della scienza grafologica entro limiti precisi. Le conclusioni peritali necessitano sempre di ulteriore conforto (Procuratore della Repubblica).

Una posizione particolarmente interessante, che soppesa le diverse possibilità della grafologia in ambito forense, è di un Procuratore della Repubblica:

Sulla ricostruzione di aspetti psicologici *a posteriori* bisogna avere estrema cautela. Se voi grafologi siete un supporto, benissimo, come ampliamento dello spettro di nozioni che il magistrato ha, come aumento del patrimonio cognitivo. Però va fatta molta attenzione alla ricostruzione di profili psicologici perché tutto ciò che è psicologia deve essere sempre calato nel contesto. La psicologia è qualcosa di diverso dalla psicologia giudiziaria. Ci possono essere turbe psichiche o psicologiche che però non necessariamente hanno rilievo dal punto di vista penale. Il discorso mediativo, di giustizia riparativa è interessante: forse questo discorso andrebbe inserito nell'esecuzione della pena. Potrebbe essere un arricchimento per il magistrato, il cui lavoro è sempre una sintesi di tante sollecitazioni. Il magistrato sa benissimo quanto sia discrezionale il proprio giudizio, se ha elementi in più che hanno una loro scientificità, comprovati, quasi dei protocolli, sarebbe più tranquillo. Non è deresponsabilizzazione ma maggior consenso nelle decisioni. E questo nessuno lo può dare, neppure voi, spetta a noi decidere, ma avere elementi ulteriori è sicuramente utile. Parlando di omicidi in cui sono stati rinvenuti manoscritti sulla scena del delitto, di soggetti suicidi che lasciano lettere: un vostro supporto in quel momento sarebbe fondamentale. Forse bisognerebbe ampliare il ricorso alla grafologia.

Un approfondimento critico, anche in senso etico, viene esposto da un Sostituto Procuratore della Repubblica:

Occorre distinguere la fase delle indagini, la fase che arriva fino alla pronuncia di responsabilità dalla fase successiva di individuazione della pena, applicazione, progetto sanzionatorio, progetto rieducativo ecc. Anche nella prima fase, dalla *notitia criminis* all'accertamento del reato, farei una distinzione. A fini investigativi valgono tutti i sistemi, tutti i criteri e i mezzi di indagine. Nel momento di soggettivazione, ossia di ascrizione all'individuo di responsabilità – che a livello di codice fa sempre parte della fase precedente la sentenza, ossia la pronuncia di responsabilità – qui ci sono i maggiori dubbi e c'è anche un articolo del codice che interdice la perizia psicologica. Questa distinzione vale anche perché, nelle mie linee di pensiero, la responsabilità deve avviarsi – e dovrà avviarsi in futuro – sempre di più in una dimensione relazionale. Lo strumento grafologico getta la sonda nel profondo della psiche, dove non risiede la responsabilità penale, la cui sede elettiva è proprio il nesso di relazione tra me e gli altri. Ecco perché lo Stato può permettersi di contestare un addebito penale:

perché è stato offeso un bene comune, perché è stato inquinato un terreno, perché è stata rapinata una banca, perché è stata uccisa una persona. Il diritto penale non può andare oltre alla soggettivazione che consente di dire che la responsabilità penale è personale e per dire che è personale devo avere una relazione con il soggetto, quindi deve essere compiuto un processo di ascrizione del fatto alla persona. Ma non oltre. Temo invece che strumenti così penetranti nella psiche tendano a calarsi troppo in quel profondo in cui è indebito calarsi per il diritto penale. Quando si muove un addebito a una persona, questa deve aver violato una regola di condotta intersoggettiva: così si è detto tutto. Può esser commesso il grande errore di identificare quella condotta con l'intera persona. L'analisi grafologica non è in grado di vedere ciò che è pertinente a quel tratto di personalità che è stato implicato nella condotta delittuosa e differenziarlo dalla rimanente personalità, perché totalizza la propria disamina e questo è pericoloso a fini conoscitivi. Parlando anche nell'ipotesi di un futuro diritto penale, temo l'estensione della quota di responsabilità che noi impegniamo in una condotta – che deve esser censurata e lo deve essere perché ha leso un bene giuridico oggettivo – con l'intera personalità. In un soggetto risiedono tante parti vitali, quelle su cui poi facciamo leva quando desideriamo una rieducazione e sulle quali la persona può far leva per rielaborare sé stessa e rendere sempre più subvalente la parte implicata nel reato. Quindi un'analisi grafologica tende ad essere un'analisi sintetica della personalità, quando invece si va verso un giudizio analitico. Qualche volta l'analisi grafologica può anche rispondere sullo stato di una persona "in quel momento", come l'indagine psichiatrica sulla capacità di intendere e volere. "In quel momento" la persona aveva un determinato coefficiente emozionale, psicologico ecc. Però anche in questo caso abbiamo ridotto l'apporto grafologico in estensione, ma non in intensione. In fondo il grande paradosso della capacità di intendere e di volere risiede nel fatto che tanto più grave è il reato compiuto, tanto più andiamo a sospettare che non vi sia partecipazione profonda all'atto compiuto: nessuno farebbe certi atti se non ha un disturbo profondo. Se vado troppo nel profondo, troverò sempre un'anomalia nel soggetto che ha commesso un fatto estremo. Ed è il motivo per cui tanto più estremi sono i fatti, tanto più viene il sospetto dell'incapacità di intendere e volere dell'autore, quindi le persone vengono assolte per questa incapacità. Dunque, anche se abbiamo limitato l'indagine della capacità di intendere e di volere al momento in cui l'atto è stato compiuto, e anche se abbiamo scelto soltanto quella parte della malattia che può essere stata causale rispetto all'atto e c'è relazione tra patologia e atto compiuto, tuttavia in intensione si va sempre troppo nel profondo. Nell'indagine grafologica il focus è la personalità individuale, quando la responsabilità per definizione è interindividuale, intersoggettiva, relazionale. Tuttavia, nella fase della conoscenza, prima di ascrivere un fatto a un soggetto e di crearne le conseguenze che ne trae il nostro codice, nella fase investigativa è uno strumento che

deve valere come gli altri, *cum grano salis*, ma deve valere come gli altri. Nella fase della personalizzazione della pena può essere fondamentale. Ecco perché è interessante sia in fase esecutiva della pena, quindi nel progetto rieducativo, sia nella messa alla prova dei minori e dei maggiorenni. A mio parere dovrebbe proprio esser prevista. Come c'è la mediazione, nella messa alla prova deve esser fatta proprio l'analisi della persona per mirare il progetto rieducativo, perché qui si parla dell'intera personalità e qui ha senso. Così come si può fare per la persona offesa. Forse un tempo la grafologia non era ritenuta scientifica. Concediamogli pure la patente – con tutti i limiti del caso – di scientificità: è uno strumento investigativo, serve ad orientarci, ma non è lo strumento idoneo al tipo di responsabilità penale che mi prefiguro. Invece lo è in fase di progetto. Meglio del carcere sarebbe un progetto sanzionatorio: in questo caso è utile capire la persona e il percorso che sta facendo.

Lasciamo la parola alla Magistratura di Sorveglianza:

La perizia grafologica potrebbe rientrare, in generale, nel trattamento del detenuto ovvero nel percorso di rieducazione del condannato non detenuto. Posso dirle che ho 35 anni di carriera, molti di questi spesi nella sorveglianza a tappe alterne, e sicuramente l'osservazione della grafia del detenuto è una cosa che affascina moltissimo. Il detenuto, non avendo spesso altri strumenti – perché non può prendere il telefono e chiamare – scrive. E allora il contenuto di quello che ti viene scritto, unito alla confezione, alla grafia, è affascinante, spesso il tipo di fogli che ha a disposizione sono un po' fuori moda, è il foglio del block notes che ormai non usa più nessuno. Questi foglietti possono costituire un momento di valutazione, naturalmente non da parte del magistrato. Nel mio caso è un fatto di empatia rispetto alla materia che tratto, e quindi vedere che il detenuto che io sapevo essere analfabeta giunge a produrre dei contenuti, in una veste grafica a volte anche bella, a volte meno bella e molto elementare, dà da pensare. C'è parecchio da dire... C'è lo scrivano che un tempo era amanuense e ora usa il computer e stampa, però la scrittura è una cosa che io ho sempre osservato. Perché il tipo di scrittura attraverso la quale ti arriva un certo contenuto, ti consente di farti un'idea, di comprendere la complessità della situazione. [...] La grafologia potrebbe essere d'aiuto anche nella valutazione del percorso rieducativo, pur prendendo le distanze da approcci strettamente deterministici che fanno riferimento a teorie criminologiche che parlano di temperamento innato e tendenze innate. Mi piacerebbe verificare in concreto un'ipotesi di psicografologia, mi piacerebbe vederla sul campo... È importante dire che in sorveglianza ci sono persone totalmente rinchiusi che spesso l'unica cosa che possono fare è scrivere, riversano tutto nella scrittura. Per noi quelle lettere sono estremamente preziose. Ora non so se questo da un punto di vista grafologico sia un elemento di attendibilità, perché questa concentrazione sulla scrittura può alterare la grafia.

Se è vero, come sostiene il Giudice Onorario grafologo, che «il punto debole della grafologia è l'ignoranza delle persone», è vero anche che la grafologia ancora rischia di venir considerata «alla stregua di un gioco come leggere i tarocchi», quindi pesantemente sminuita. Inoltre è opinione diffusa che la grafologia sia scienza giovane, il che non è affatto vero; vero è che non è incardinata quale disciplina accademica.

Certamente un lato qualificante della grafologia è visto da qualsiasi magistrato intervistato in funzione del fondamentale aiuto nell'attività investigativa, per l'apporto valutativo altamente specialistico:

I punti qualificanti stanno nella capacità di arrivare a delle conclusioni. Raramente dite "non so a chi attribuire". Magari altri poi sostengono l'opposto.

Punto forte della grafologia sta nell'attribuzione degli scritti a dei soggetti e su questo, al pari di ogni prova scientifica, si possono fondare dei giudizi attendibili e veritieri. Se poi devo individuare delle condizioni di particolare stress nella redazione di un atto, cioè se un soggetto è stato indotto a sottoscrivere un atto contro la sua volontà, probabilmente lo scritto lascia una testimonianza di questo aspetto.

Riconosco che ho lavorato con suoi colleghi particolarmente bravi: grazie agli sviluppi tecnologici si possono fare indagini microscopiche e accertamenti molto complessi sugli scritti che forniscono esiti utili all'indagine di falso, falso ideologico, in materia di circonvenzione di persona incapace.

Altro lato qualificante è il possibile supporto al percorso rieducativo:

Il punto di vista positivo è che ogni approccio che contribuisce a conoscere una persona è utile, tanto più se verificato continuamente, in ottica critica, dallo stesso grafologo. In un approccio di giurisdizione dell'esecuzione, di sorveglianza, la gran parte dei materiali sono materiali scritti, lettere, che arrivano al magistrato di sorveglianza o al direttore del carcere dai detenuti, quindi c'è veramente un mare che è inesplorato da un punto di vista grafologico, mentre è molto più esplorato dal punto di vista dell'analisi letteraria dei testi e psicologico, di story telling, narrazione... quello spesso è utilizzato da psicologi e psichiatri: l'organizzazione del testo, narrazione, rapporti tra personaggi ecc. C'è un'influenza dell'ambiente chiuso? Suppongo che la scrittura di una persona in disordine emotivo sia diversa da quella di chi è trattato con lo psicofarmaco o con psicoterapia.

L'analisi della grafia del detenuto può essere importante a fini trattamentali, che poi sono i fini di comprensione della personalità, delle esigenze di ciascuno.

La grafologia è uno strumento che può essere utilizzato molto bene nel progetto sanzionatorio, nel progetto mediativo, molto bene sulla parte offesa. Se si mettesse in gioco anche il giudice? Forse sarebbe bene che chi usa l'analisi grafologica la facesse fare prima di tutto

sulla propria grafia, per vedere gli scarti. Non è giusto fare una cosa all'altro senza mettersi in gioco.

Un punto dolente risiede nell'imperizia di grafologi non sufficientemente competenti e nell'impossibilità di verificarne il percorso formativo presso scuole qualificate:

C'è la psicologia da strapazzo, c'è anche la grafologia da strapazzo.

Mi sono talvolta imbattuto in esperti che tali non sono. Il che ovviamente non attiene alla grafologia ma ai grafologi.

Punto debole della grafologia è la diffusa pratica ad opera di soggetti non sufficientemente qualificati.

La mancanza di scuole ad alto livello è un punto debole.

C'è il grande problema della valutazione della professionalità del singolo, perché non siete tutti uguali. Rispetto a discipline che hanno un ambito accademico con centinaia di anni alle spalle, la grafologia soffre anche per il problema dell'accreditamento, dell'affidabilità del singolo perito. Il grado di opinabilità della grafologia soffre ancora di un margine di discrezionalità troppo ampio rispetto ad accertamenti che abbiano esperienze applicative più ampie e testate.

Noi a volte abbiamo un problema: mentre per certe discipline il livello professionale è attestato dall'essere medico legale, chimico in grado di fare analisi sugli stupefacenti e così via, in questo campo si incontrano persone titolate e persone con titoli di dubbio valore, con percorsi professionali scarsi e che però si fregiano di un titolo. C'è una certa carenza di verifica della validità di un titolo. So che ci sono dei corsi di grande serietà, però c'è gente che ha preso il titolo per corrispondenza. Quindi un punto debole è questo: la professionalità del perito.

L'esclusione dal novero delle scienze esatte:

Il punto debole è che la grafologia è una scienza che ha per oggetto d'osservazione l'uomo, quindi per definizione non può essere una scienza esatta, come l'uomo non è esatto. Come la scienza medica: non è in grado di stabilire sempre se un tumore polmonare è conseguenza di amianto o di fumo di sigaretta se entrambe le cause coesistono in una persona, perfino qui non sempre c'è da parte degli esperti la chiarezza di identificazione della causa; si capisce che ancora più difficile può essere il percorso logico se andiamo a cercare non questioni organiche ma rappresentazioni esterne attraverso la scrittura del modo di essere di una persona. Nelle scienze esatte è molto più facile, quando parliamo di conseguenze meccaniche. Con la grafologia parliamo di materiale umano.

I punti deboli sono legati all'idea di confrontarsi con qualcosa che si fa fatica a inserire nel campo delle scienze esatte, sono troppe le variabili che influiscono – lo dico anche per esperienza personale. È poco una perizia grafologica per emettere una sentenza di condanna.

## Il versante critico risiede pure nel rischio di soggettività:

I punti critici sono costituiti dalla base ermeneutica e unilaterale delle varie interpretazioni, che emerge palese quando vi sono contrapposte consulenze di parte.

L'opinabilità è un punto debole.

Se un perito ci dice che un certo manoscritto non è riconducibile a una certa mano, è per noi una cosa significativa. L'esclusione dell'attribuzione di un manoscritto è per noi sostanzialmente una prova e comunque è un qualcosa difficilmente superabile. Un problema più serio è l'attribuzione di quello stesso manoscritto a un'altra persona, che è molto più difficile, per cui un magistrato prudente non si affiderà al 100% a una perizia grafologica per andare avanti in un processo. Se sto valutando il classico testamento fatto due giorni prima della morte da un anziano che ha lasciato tutto alla badante che l'ha accudito, ci devono essere ulteriori elementi. In un caso del genere ci vuole una sinergia tra perito grafico e psichiatra. Non basta il segno grafico di per sé. Quali erano le condizioni psicofisiche della persona nel momento in cui ha scritto determinate cose? Frequentava altre persone oltre alla badante o al nipote di turno? Se accettiamo che non l'ha scritto lui, se c'è anche una valutazione di compatibilità del perito grafico, il quadro indiziario diventa sufficiente. Ogni cosa va apprezzata insieme a tutti gli altri elementi che si hanno. Capitano firme false in procure alle liti, circonvenzioni di incapace ecc. Poi può esserci anche accertamento sull'anonimo, magari scritto in maniera volutamente alterata, magari con dissimulazione culturale di ignoranza fittizia, che può essere smascherata perché chi ha un livello di cultura media fa fatica a non svelare i trucchetti.

C'è un'estrema opinabilità delle decisioni. Non c'è un elemento di certezza. Ma questo non sorprende: basti pensare agli anatomopatologi quando devono dare l'ora della morte: il range è talmente ampio...

Devo ammettere che spesso e volentieri si trova detto tutto e il contrario di tutto in riferimento alla stessa prova grafica. A noi come PM capita di fare una perizia ex art. 359 cpp e in dibattimento ci troviamo una perizia di parte fatta dalla difesa che, in riferimento a quella stessa prova, dice esattamente l'opposto. Così come capita di dover fare perizie ex art. 360 cpp, con il saggio grafico e gli avvisi dell'accertamento tecnico irripetibile fatto alle parti, che nominano spesso i propri consulenti, i quali partecipano a quella che diventa quasi una perizia collegiale, e anche in questo caso bisogna ammettere che le valutazioni sono completamente diverse, cosa che si trova in maniera più sfumata in altri settori. Nella grafologia si riesce a sostenere tutto e il contrario di tutto. Questo è il punto debole. Nella mia esperienza mi è capitato nella circonvenzione di incapace, in determinati atti di disposizioni patrimoniali (prelievi dal conto corrente, buoni fruttiferi che cambiano intestazione, persone anziane e malate che poco prima di morire improvvisamente fanno testamento regalando tutto al

classico nipote), che molti consulenti sostengono che non è detto che ci sia un falso perché nel corso della vita può capitare che una persona possa cambiare grafia in maniera corrispondente al proprio stato d'animo. Spesso è stato sostenuto che una persona che ha una grave malattia, che vede davanti a sé la propria fine – magari se abbinate c'è addirittura un disturbo psichico, con riflessi ovviamente sulle capacità motorie – possa avere una firma o una grafia completamente diversa rispetto a quella che aveva quindici anni prima. Quindi l'oggettività in sé e per sé non rileva. Oppure può capitare il contrario e cioè che una persona faccia appositamente una firma diversa per inquinare le prove e tenti proprio di dissimulare. Poi mi è capitato che in testamenti olografi si riesce a dire che la firma non è riconducibile a un certo soggetto ma non si riesce ad abbinarla con certezza ad alcun esecutore materiale, pur avendo delle comparative. Questo è un altro punto di difficoltà della grafologia. È difficile quando il consulente del PM dice una cosa, il consulente della difesa ne dice un'altra e a quel punto il giudice chiama il terzo. Ma questo sta nel gioco delle cose, anche la Cassazione ha orientamenti opposti a volte.

Sull'utilità di queste prove: il problema è che mancano i caratteri di oggettività. La prova del DNA, in condizioni ottimali, essendo passata attraverso un percorso scientifico di verifica empirica più solido, arriva a un risultato obiettivo, non dipende dall'interpretazione del genetista. È un risultato che chiunque è in grado di ottenere esattamente nello stesso modo. Mi sembra invece che la grafologia sia legata fortemente al giudizio soggettivo dell'interprete o del consulente. Questo è un punto di debolezza: non posso utilizzare una prova tecnico-scientifica dovendo far affidamento sul fatto che il consulente al quale mi rivolgo è bravo ed esperto (non si sa poi su quale base possa dirsi tale) e soprattutto il risultato non è riproducibile, non è un risultato ripetibile, perché legato all'interpretazione soggettiva, alle capacità del singolo esperto.

I punti forti sono tali se si hanno a disposizione molte scritte per un confronto effettivo. In via autonoma ed estemporanea la grafologia ha pochissima valenza. Penso ai condizionamenti esterni dell'espressione grafica, come uno spazio limitato a disposizione per la firma che costringe a sottoscrizioni poco riconoscibili. Anche il supporto della scrittura può essere vincolante: porto ad esempio il mancato riconoscimento della mia terza sottoscrizione rilasciata sul dispositivo digitale di una banca.

Un solo magistrato, Presidente della Sezione Penale di Corte d'Appello, si pronuncia positivamente sull'analisi grafologica:

In alcuni casi, come PM, ho fatto ricorso alla perizia grafologica motivandoci le sentenze. Però ci sono tante persone poco preparate, non tutte le scuole sono all'altezza nel formare persone competenti: è essenziale come e più che in altre discipline la scelta del consulente, occorre selezionare le persone con esperienza e con studio. Sicu-

ramente sarebbe positiva un'estensione del ricorso alla grafologia, è veramente interessante. Quando me ne sono avvalso, anche in casi di imputati di parricidio, la perizia grafologica non è stata risolutiva ma mi ha aiutato molto.

Chiudiamo con un dubbio scomodo sollevato da un Sostituto Procuratore: i magistrati sanno esattamente cosa possono chiedere a un grafologo?

Le perizie grafica, calligrafica, grafologica sono operazioni molto distinte le une dalle altre. C'è un po' di confusione secondo me nella cognizione del giudice e dei PM in ordine a quello che si può chiedere al perito grafico/grafologico.

In conclusione, se parecchia strada è stata fatta, c'è ancora da lavorare, all'interno ed *extra moenia*, per rendere più limpida e trasparente, ma anche più completa, la professione del grafologo forense.

#### RIFERIMENTI BIBLIO-SITOGRAFICI

CONTI S., MANCARELLA P., SERINELLI S., ARBARELLO P. (2011), Grafopatologia peritale: testamento olografo e capacità di intendere e volere del testatore, *Zacchia. Archivio di Medicina legale, sociale e criminologica*, a. 84, ottobre-dicembre, 457-482.

*Etica e senso di responsabilità nella professione* (2015), Atti del Convegno, Ancona 22 novembre 2014, *Scrittura. Rivista di problemi grafologici*, 169.

FAGNANI O. (2013), Girolamo Moretti: una novità disattesa, *Scrittura. Rivista di problemi grafologici*, 164, 71-79.

Foi A. (2017), Job profile e buone prassi: il protocollo del grafologo forense, *Attualità grafologica*, 130, 17-43.

HARRALSON H.H. (2012; it. 2016), *Developments in Handwriting and Signature Identification in the Digital Age*, London New York, Routledge, trad. it. *Identificazione della scrittura e della firma nell'era digitale*, Urbino, Libreria Moretti.

IMPOSIMATO F. (2009), Errori giudiziari, colpa dei processi indiziari, *errorigiudiziari.com*, <http://www.errorigiudiziari.com/imposimato-errori-giudiziari-colpa-dei-processi-indiziari/>.

*Manuale di Best Practice. Analisi forense su scrittura* (2016), traduzione del *Best Practice Manual for the Forensic Examination of Handwriting* edito nel 2015 da ENFSI-European Network of Forensic Science Institutes-BPM-FHX-01, Version 01 - November 2015, in *Grafologia medica*, 4, con prefazione di Graziano Candeco e di Vincenzo Tarantino.

SANTORELLI G. (2018), Job profile e buone prassi: il protocollo del grafologo forense (secondo step), *Attualità grafologica*, 131, 11-12.

SCARCELLA A. (2010), *Analisi dei casi di utilizzo delle scienze socio-comportamentali in sede processuale (in particolare: le indagini grafologiche)*, relazione tenuta nell'ambito del Corso n. 4798 "Scienze e Processo penale", Roma 29-31 marzo.

*Strengthening Forensic Science in the United States. A Path Forward* (2009), Committee on Identifying the Needs of the Forensic Science Community - Committee on Science, Technology, and Law Policy and Global Affairs - Committee on Applied and Theoretical Statistics Division on Engineering and Physical Sciences. National Research Council of the National Academies. Washington, The National Academies Press.